

CITTÀ DI CHIERI

CONVENZIONE RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA CITTADINO PER LA PRIMA INFANZIA ASILI NIDO/MICRO-NIDI A.S. 2023/24.

PARTI CONTRAENTI:

1. C.F.

2. P.IVA

REPERTORIO N.

L'anno **duemilaventitre** addì del mese di o nel Palazzo Comunale

TRA

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dr. Riccardo BARBARO, nato a Torino il 22 febbraio 1968, che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Sociali e Politiche del Lavoro, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

Il/la titolare del Servizio Educativo denominato

Tipologia con sede in Chieri, via

rappresentato da , nato/a a il (in seguito gestore)

PREMESSO

- La Legge 107/2015 e il successivo D.Lgs. n. 65/2017 ha definito l'avvio del Sistema Integrato dell'Educazione e dell'Istruzione, disponendo lo stanziamento di fondi per la sua realizzazione, a decorrere dal 2017 e confermati per il quinquennio 2021-25 e il cui riparto è stato definito fino al 2023, come da Intesa sancita nella Conferenza Unificata Rep. Atti n. 119/CU del 9 Settembre 2021.

- Tra le finalità degli interventi finanziabili dal Piano pluriennale per il Sistema Integrato dell'Educazione e dell'Istruzione c'è il “*consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi a titolarità pubblica e privata convenzionata...*”.
- I nidi d'infanzia comunali presenti sul territorio sono n. 2 e relativamente alla graduatoria a.s. n. 2023/24 non soddisfano le richieste provenienti dalla graduatoria comunale dando origine a una consistente lista d'attesa.
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. /2023, è stato definito di procedere ad accordi convenzionali al fine di riservare posti di asilo nido all'interno delle strutture nido d'infanzia e micronido presenti sul territorio, erogando un contributo al fine di contenere le rette applicate all'utenza.
- Con determinazione dirigenziale n. /2023 sono state approvate le modalità di erogazione del contributo in oggetto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale (di seguito A.C.) e l'Ente privato/Associazione gestore del succitato servizio prima infanzia relativamente all'erogazione di un contributo finalizzato alla riserva di posti di asilo nido per utenti provenienti dalla graduatoria comunale (Asili nido, Micro-nidi), autorizzati al funzionamento dall'Asl To 5

ART. 2 – FINALITA'

1. La presente convenzione ha come fine la promozione di una rete cittadina di Servizi Educativi rivolti alla prima infanzia e nello specifico mira a:

- aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 0 mesi e 36 mesi d'età, residenti nel Comune di Chieri. I posti convenzionati sono destinati infatti esclusivamente a

bambini residenti all'interno del Comune;

- armonizzare l'offerta educativa presente sul territorio al fine di perseguire la qualità, la coerenza e l'integrazione del sistema educativo cittadino garantendo standard educativi condivisi dal sistema 0-2;
- favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia attraverso il contenimento delle rette a carico dell'utenza.

ART. 3 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata relativa all'a.s. 2023/24

ART. 4 - GESTIONE DEGLI UTENTI IN CONVENZIONE

1. Il Comune si convenziona con la struttura per un numero massimo di 5 posti asilo nido indipendentemente dall'orario di frequenza scelto dall'utente.
2. Il Comune procederà, avvalendosi unicamente di comunicazioni via PEC:
 - ad indicare i nominativi degli utenti sulla base dell'ordine di posizionamento in graduatoria e dell'anno di nascita entro il termine ultimo del 30 giugno 2023;
 - a definire la tariffa applicata e l'orario di frequenza richiesto secondo il sistema tariffario vigente (all.A);
 - a sostituire eventuali utenti che dovessero rinunciare al posto asilo nido nel corso di un massimo di n. 10 giorni ed a comunicare l'eventuale esaurimento delle liste di attesa e la cessata necessità di posti in convenzione entro 10 giorni dall'esaurimento della stessa o della pervenuta rinuncia al posto asilo nido da parte dell'ultimo utente disponibile.

Le comunicazioni di cui sopra non comportano l'instaurarsi di alcun rapporto contrattuale tra l'utente e il Comune di Chieri. Il Comune pertanto rimane esonerato da ogni responsabilità relativamente ai rapporti tra l'utente ed il gestore del servizio di nido/micronido. In particolare il Comune non risponde dell'eventuale inadempimento dell'utente relativamente agli obblighi di versamento della retta e di quant'altro contrattualmente assunto con il gestore all'atto di iscrizione.

3. Il gestore:

- definisce con l'utenza all'atto di iscrizione i rispettivi obblighi contrattuali dando evidenza degli stessi in forma scritta e in particolare rispetto all'ambientamento, alla frequenza e alle modalità di riscossione della retta ritenute più idonee, nel pieno rispetto di quanto prescritto agli artt. 5 e 6;
- concorda direttamente con l'utenza ogni altro aspetto concernente la gestione del quotidiano educativo sulla base del regolamento di funzionamento proprio della struttura;
- garantisce gli standard qualitativi definiti dalle normative vigenti, integrati da quelli presentati in sede di Istanza di Contributo e che hanno comportato l'idoneità al convenzionamento dei posti;
- comunica tempestivamente, avvalendosi della PEC, al Comune di Chieri qualsiasi variazione di frequenza, ivi compresa la cessazione della stessa, in modo da poter adeguare il contributo secondo le modalità stabilite dall'art. 5 punto 3).

4. Qualora entro il termine del 30 giugno il Comune non abbia provveduto ad occupare i posti in convenzione disponibili il gestore è sollevato da qualsiasi

obbligo rispetto ai posti in convenzione non occupati. Il Comune si riserva la possibilità di avvalersene in un secondo momento solamente qualora risultino ancora disponibili.

5. In caso di invio di un numero di utenti inferiore rispetto al numero di posti convenzionati disponibili nulla è dovuto da parte del Comune al gestore a titolo di indennizzo e/o rimborso.

ART. 5 – ONERI DELL'A.C. E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune di Chieri si impegna a versare un contributo per ciascun utente in convenzione, fino al numero massimo stabilito in 10 utenti.

2. Il corrispettivo:

a) viene calcolato ad integrazione della retta attribuita all'utenza per i nidi di infanzia del Comune di Chieri di cui all'allegato (all.A1);

b) è quantificato come differenza tra la retta versata dalle famiglie, come indicato al punto a), e la somma massima stabilita in € 650,00 per la frequenza full time (intesa frequenza superiore alle 6 h) e in € 400,00 per la frequenza part-time (intesa come frequenza inferiore alle 6);

c) può essere rimodulato in caso di eventuale modifica dell'orario di frequenza (part-time/full-time) e in caso di presentazione di nuovo modello Isee (ex novo o in variaizione) a decorrere dal mese successivo rispetto a quando è pervenuta la richiesta al gestore;

d) è corrisposto indipendentemente dalle giornate di assenza temporanea per malattia o altro;

e) viene ridotto in caso di rinuncia al servizio, proporzionalmente in base ai mesi effettivi di frequenza, salvo individuazione di un nuovo utente proveniente dalle graduatoria comunale. Nel caso siano decorsi 9 mesi

effettivi di frequenza, il corrispettivo viene erogato per le 11 mensilità stabilite.

Il Contributo viene erogato in tre rate, di cui due in soluzione anticipata entro il 30 settembre ed entro il 31 gennaio pari ciascuna ad 1/3 del contributo spettante, per quanto concerne l'ultima rata essa viene corrisposta entro il 30 Agosto, previa rendicontazione da cui risulti l'effettiva frequenza degli utenti.

3. In caso di mancato versamento da parte dei nuclei titolari dei posti in convenzione della retta applicata per la frequenza mensile nulla è dovuto da parte del Comune oltre al contributo calcolato secondo quanto espresso ai punti a) e b).

4. Il Comune di Chieri si impegna a coinvolgere i soggetti convenzionati in eventuali iniziative formative attivate sul territorio, inoltre promuoverà incontri di rete al fine di rafforzare la condivisione delle buone prassi educative.

ART. 6 – ONERI GESTORE

Il Gestore si impegna:

- a garantire il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, relativi alla tipologia di servizio prima infanzia, come recepiti nell'autorizzazione al funzionamento, inoltre si impegna a garantire il pieno rispetto delle normative vigenti che disciplinano il funzionamento dei servizi prima infanzia (obbligo vaccinale, rapporto numerico educatore/bambino ecc...);
- a svolgere le attività in coerenza con il progetto pedagogico e con il piano formativo del personale, condiviso con il Comune di Chieri, nei suoi elementi qualificanti del servizio indicati:
 - finalità educative generali e specifiche;

	<ul style="list-style-type: none"> • organizzazione del servizio e rapporto educatore/bambino garantito nel momento di massima compresenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • criteri di monitoraggio e valutazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • attività di raccordo con le famiglie; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • inclusione di minori con disabilità (L.104/1992) e/o in carico al servizio socio-assistenziale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • servizio di refezione attivato secondo la normativa vigente e con disponibilità ad attivazione di diete etico/religiose e mediche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ad applicare la retta definita dal Comune di Chieri onnicomprensiva di tutte le spese (pasto, riscaldamento, iscrizione...). E' ammessa la richiesta di contributi aggiuntivi interamente a carico degli utenti per progettualità aggiuntive (gite, laboratori, prolungamenti orari, aperture di sabato o ad agosto ecc...). Eventuali materiali di consumo (pannolini, prodotti per il cambio ecc...) possono essere a carico dell'utenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • somministrare l'indagine di customer satisfaction nel corso del mese di giugno 2024; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • partecipare a qualsiasi evento formativo e/o di promozione della rete 0-3 presente sul territorio per tutta la durata della convenzione. 	
	Art. 6 – PENALITA'	
	Qualora, anche a seguito dei controlli effettuati da parte del Comune, vengano rilevate inadempienze alle condizioni previste dalla presente convenzione, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'entità del contributo, fino alla sua totale estinzione, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.	

Art. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento da parte del

Comune di Chieri per le seguenti motivazioni:

- sospensione o revoca del titolo autorizzativo;
- cessazione dell'attività/chiusura definitiva del servizio di asilo nido;
- reiterate violazioni della presente convenzione debitamente segnalate;
- in ogni caso in cui il Comune valuti che l'inadempienza rilevata sia di particolare gravità da compromettere la qualità delle prestazioni rivolte all'utenza.

In caso del sussistere di una delle condizioni sopra descritte la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte dell'A.C., a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ART. 10 – REGISTRAZIONE. SPESE. TRATTAMENTO DATI

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Le parti danno atto che ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante marca contrassegno telematico, è stato pagato il corrispettivo risultante dal documento scansionato ed allegato al presente contratto sotto la lettera A.

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati dai servizi comunali competenti, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia, le parti contraenti danno atto che:

- Titolare del trattamento: Comune di Chieri
- e-mail protocollo@comune.chieri.to.it - PEC protocollo.chieri@pcert.it.
- Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Cristiano Michela
E-mail: dpo@comune.chieri.to.it - PEC: protocollo.chieri@pcert.it.

I dati personali sono trattati per le finalità di redazione del contratto e di gestione

del rapporto convenzionale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune, in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento e per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti locali; non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI CHIERI

Riccardo BARBARO

MICRONIDO

Sig./Sig.ra